



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8619 del 2022, proposto da [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] rappresentati e difesi dagli
avvocati [REDACTED] e [REDACTED] con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la [REDACTED] in persona del Presidente della G.R. *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il [REDACTED] in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Andrea Dedoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

nei confronti

della [REDACTED] in persona del legale
rappresenta *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3763/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della [REDACTED] del [REDACTED] e della [REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. [REDACTED] e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. I signori [REDACTED] ed [REDACTED] partecipavano, in forma associata, al concorso regionale straordinario della [REDACTED] per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche, bandito con determinazione regionale n. 46 del 25 gennaio 2013, pubblicata sul BURAS n. 6 del 5 febbraio 2013.

Il bando indicava, all'art. 1, le sedi oggetto del concorso e prevedeva, per il [REDACTED] una farmacia nel territorio comunale a una distanza minima di 300 metri dalle altre farmacie esistenti.

Il successivo art. 10 del bando prevedeva che l'Amministrazione, una volta valutati i titoli dei concorrenti, approvasse la relativa graduatoria, pubblicandola sul B.U.R.A.S., ed interpellasse i candidati vincitori al fine di indicare in ordine di preferenza un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria.

L'art. 11 indicava le modalità di assegnazione della sede farmaceutica prevedendo che:

“a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in

graduatoria;

b) entro quindici giorni dall'assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata;

c) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione;

d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), quelle non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data dell'avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti”.

2. Con determinazione n. 53 del 26 gennaio 2017 (pubblicata sul BURAS n. 7 del 2 febbraio 2017, supplemento straordinario n. 8), il Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico dell'Assessorato Regionale della Sanità approvava la graduatoria definitiva, nella quale gli odierni ricorrenti esponenti risultavano inseriti al 50° posto.

A seguito dell'interpello del 18 marzo 2018 i ricorrenti indicavano, tra le sedi prescelte, quella di [REDACTED] n. 3, la quale era stata istituita con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 19 aprile 2012, assegnandole la seguente zona di competenza: *“Territorio comunale distanza 300 metri da farmacie esistenti”*.

Tuttavia, con le deliberazioni consiliari n. 210 del 21 novembre 2014 e n. 96 del 23 dicembre 2014, il [REDACTED] aveva modificato la zona di competenza della nuova sede n. 3 nei termini seguenti: *“Comprendente tutto il territorio della Frazione di [REDACTED] dell'innesto del cavalcavia ferroviario sino al Nucleo San Michele circoscritto dalla strada comunale n. 6”*.

Conseguentemente, le [REDACTED] e [REDACTED] già operanti in [REDACTED] con nota del proprio legale in data 17 novembre 2015, avevano chiesto alla [REDACTED] di prendere formalmente atto di tale modifica territoriale, affinché ai vincitori del concorso fosse assegnata la nuova

sede n. 3 con zona di pertinenza corrispondente a quella rideterminata dal [REDACTED]

La [REDACTED] tuttavia, non aveva dato riscontro a tale richiesta e concludeva la procedura concorsuale con la citata determinazione del Direttore del Servizio n. 53 del 26 gennaio 2017, approvando la graduatoria definitiva nella quale era inserito, in allegato, l'elenco delle sedi da assegnare, compresa la sede n. 3 di [REDACTED] ancora con l'ambito territoriale originariamente individuato dal [REDACTED] ovvero: "*Territorio comunale distanza 300 metri da farmacie esistenti*".

Le [REDACTED] e [REDACTED] proponevano quindi ricorso dinanzi al T.A.R. per la Sardegna (R.G. n. 162/2017) chiedendo l'annullamento in parte qua della suddetta determina.

Con la sentenza n. 552 del 14 agosto 2017 (non appellata), il T.A.R., dopo aver ricordato che "*...la competenza a individuare le sedi farmaceutiche del proprio territorio e le relative zone di competenza è dal legislatore attribuito a ciascun comune, le cui decisioni si impongono - quali atti presupposti - sulle procedure concorsuali (comprese quelle in atto) aventi a oggetto l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, che devono svolgersi tenendo conto costantemente delle scelte espresse a livello comunale, in quanto finalizzate a garantire la piena e costante conformità dell'organico delle farmacie all'interesse pubblico al corretto svolgersi del servizio farmaceutico, proprio per questo assoggettate dal legislatore a possibile revisione annuale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 468/1975...*", accoglieva il ricorso e sanciva l'obbligo della [REDACTED] di modificare l'elenco delle sedi allegate alla graduatoria definitiva del concorso nel senso di delimitare la zona di competenza della sede n. 3 nei termini descritti dalle menzionate determinazioni consiliari del [REDACTED]

L'Amministrazione regionale, con determinazione n. 893 del 6 settembre 2017, pubblicata sul BURAS n. 43, Parte I e II, del 14 settembre 2017, nonché sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al concorso, ottemperava alla

sentenza e provvedeva ad aggiornare l'elenco delle sedi oggetto del concorso, prevedendo – per quanto qui rileva - il collocamento della sede farmaceutica n. 3 di [REDACTED] nella frazione di [REDACTED]

3. Con successiva determinazione n. 195 del 6 marzo 2018, pubblicata nel BURAS n. 12, Parte I, dell'8 marzo 2018 e nel sito istituzionale regionale, veniva avviata la fase di interpello ed i predetti signori [REDACTED] ed [REDACTED] con PEC del 18 aprile 2018, accettavano la sede di [REDACTED] n. 3 con espressa riserva di tutelare i propri diritti ed interessi in ragione del pregiudizio derivanti dal fatto di *“...essere assegnatari di una sede diversa da quella prescelta e situata in una collocazione enormemente meno appetibile...”*.

La fase di interpello si concludeva con la determinazione n. 370 del 27 aprile 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della [REDACTED] n. 24 del 10 maggio 2018, di assegnazione – all'esito dell'avvenuto interpello - delle sedi farmaceutiche ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria, ove si precisava all'art. 3 che *“Gli assegnatari dovranno aprire, a pena di decadenza, la sede farmaceutica entro i 180 giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento”*.

Essendosi attivati nella ricerca dei locali ove procedere all'apertura della nuova farmacia ed avendo constatato che in tutta la Frazione di [REDACTED] non era disponibile alcun immobile privato idoneo ad ospitare una farmacia, i medesimi quindi, dieci giorni dopo la formale assunzione della titolarità della sede (avvenuta il 10 maggio 2018), chiedevano al [REDACTED] la rimodulazione o la rideliberazione della pianta organica, allegando difficoltà nella individuazione di una sede idonea nell'area assegnata ed invitando il [REDACTED] a procedere in autotutela alla spostamento della sede di nuova istituzione riportandola, come in origine, all'interno del centro abitato.

Essi inoltre, con nota del 9 giugno 2018, chiedevano [REDACTED] [REDACTED] di sospendere il termine di 180 giorni per l'apertura della sede farmaceutica assegnata, *“fino alle determinazioni che il [REDACTED] vorrà*

assumere”.

Ricevuto, mediante il provvedimento n. 15330 del 20 giugno 2018 del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, il diniego della proroga, sul presupposto della natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dall'art. 11 del bando di concorso per l'apertura della farmacia accettata, i predetti impugnavano il suindicato provvedimento, chiedendone la sospensione prima al T.A.R. per la Sardegna (che respingeva l'istanza cautelare con ordinanza n. 322 del 9 novembre 2018) e, in sede d'appello, al Consiglio di Stato che, con l'ordinanza n. 456 del 1° febbraio 2019, la accoglieva, per l'effetto *“sospendendo l'adozione del provvedimento di decadenza per 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, affinché il [REDACTED] possa eventualmente indicare l'esistenza di locali dove poter immediatamente aprire la sede farmaceutica nella frazione di [REDACTED] e, comunque, gli appellanti possano definitivamente procedere all'apertura della farmacia”.*

Una volta decorso il termine di 90 giorni fissato con la citata ordinanza, la [REDACTED] ritenendo di non poter rinviare ulteriormente l'apertura di un servizio di pubblico interesse quale quello farmaceutico, in data 8 luglio 2019 adottava il provvedimento di decadenza nei confronti dei ricorrenti.

4. Con il ricorso n. 751/2018, integrato da motivi aggiunti, i suddetti impugnavano il provvedimento n. 15330 del 20 giugno 2018 del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, con il quale era stata respinta la richiesta dei ricorrenti volta ad ottenere la sospensione del termine di 180 giorni di cui all'art. 11 del bando di concorso regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 90 sedi farmaceutiche disponibili nella [REDACTED] nonché la determinazione del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico della Direzione Generale della

Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 690, prot. n. 14660, del 5 luglio 2019, nella parte in cui era stata dichiarata la decadenza degli interessati per mancata apertura della sede.

5. Con la sentenza n. 856 del 28 novembre 2019 il T.A.R. respingeva il ricorso ed i motivi aggiunti.

Il T.A.R. fondava la complessiva statuizione reiettiva sui seguenti passaggi motivazionali.

Dopo aver evidenziato che *“con riguardo alla predetta determina regionale di modifica della dislocazione territoriale della sede n. 3, gli oneri di pubblicità siano stati correttamente osservati dalla [REDACTED] tanto più che in tale momento la fase deputata alla scelta delle sedi non era ancora iniziata ed era, comunque, preciso onere dei concorrenti consultare la sezione del sito dedicata al concorso al fine di verificarne l'andamento e l'eventuale modifica dei provvedimenti adottati”* e che *“allorché i ricorrenti - con pec del 18 aprile 2018 - hanno scelto la sede n. 3 di [REDACTED] quindi, avrebbero dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'avvenuto spostamento della collocazione della sede della farmacia messa a concorso”*, il T.A.R. dichiarava l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della censura intesa a contestare il carattere perentorio del termine per l'apertura della farmacia, sul rilievo che alla scadenza (avvenuta il 6 novembre 2018) del suddetto termine *“non veniva tuttavia adottato il provvedimento di decadenza, anche perché il [REDACTED] dapprima con nota sindacale del 31 ottobre 2018 e successivamente con delibera consiliare n. 8 del 27 febbraio 2019, si era fatto carico di destinare un immobile pubblico a sede farmaceutica, consentendo all'assegnatario dell'unica sede della zona di poterlo utilizzare”*, anche in ossequio a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la precitata ordinanza cautelare n. 456 del 1° febbraio 2019.

Evidenziava quindi il T.A.R. che *“nella sostanza, dunque, i ricorrenti hanno potuto disporre di un termine di ben 270 giorni per individuare e adattare un locale per*

l'avvio dell'attività. Si tratta dunque di un lasso di tempo molto ampio che, anche a prescindere dalla natura perentoria od ordinatoria del termine previsto dal bando, in presenza di una perdurante inerzia degli assegnatari che hanno continuato ad opporre motivazioni sostanzialmente pretestuose per giustificare il mancato avvio della sede nel fabbricato individuato dal [REDACTED] ritenendolo non idoneo all'uso, ben ha legittimato la successiva azione della [REDACTED] volta a salvaguardare l'interesse pubblico all'apertura della farmacia nella localizzazione territoriale indicata dal [REDACTED].

Aggiungeva il T.A.R. che il venir meno della portata lesiva della nota impugnata era derivato anche dal fatto che l'Amministrazione era addivenuta "alla declaratoria della decadenza degli interessati per la mancata tempestiva apertura della sede soltanto con l'adozione della determinazione n. 690, prot. n. 14660 del 5 luglio 2019, notificata in data 8 luglio 2019", per cui "in sostanza i ricorrenti hanno disposto di un termine di 425 giorni (dall'assegnazione) per aprire la farmacia nella zona di competenza territoriale", aggiungendo che "anche a voler qualificare detto termine come ordinario, risultavano senz'altro maturate, dopo circa un anno e 2 mesi dall'assegnazione, le condizioni per un intervento regionale volto a soddisfare le finalità di pubblico interesse sottese al corretto funzionamento del servizio farmaceutico nelle sedi disponibili indicate dagli enti locali".

Quanto alla censura diretta a lamentare che l'Amministrazione regionale non aveva considerato che il ritardo nell'apertura della sede era derivato da una circostanza non imputabile ai ricorrenti, ossia dall'impossibilità di acquisire la disponibilità di un locale idoneo all'apertura di una farmacia, il T.A.R. la respingeva rilevando che è "sempre imputabile all'assegnatario la mancata apertura di una sede nei termini per aver omesso di verificare, prima della scelta, l'esistenza di locali idonei all'uso o, comunque, adattabili nei limiti di spesa dallo stesso sostenibili", atteso che i ricorrenti, "allorquando hanno formulato la loro scelta in ordine alle sedi disponibili, avevano (o avrebbero dovuto avere usando l'ordinaria diligenza) la

piena cognizione della zona dove avrebbero dovuto localizzare la sede n. 3”.

Aggiungeva il T.A.R. che:

“1) da un lato è evidente che i 49 concorrenti che precedevano in graduatoria i ricorrenti hanno esercitato le loro opzioni di scelta in ragione (anche) di detta localizzazione, ben potendo ritenersi verosimile che in caso di diversa dislocazione avrebbero potuto valutare la scelta della sede di [REDACTED] in ragione della loro migliore posizione in graduatoria rispetto ai ricorrenti;

2) dall’altro lato, l’accoglimento dell’istanza proposta dai ricorrenti di revisione della pianta organica – fatta dopo la scelta effettuata dai primi 49 in graduatoria – avrebbe presentato forti dubbi di legittimità con riguardo alla posizione di interesse di coloro che - meglio classificati in graduatoria - avevano effettuato la loro scelta sulla base delle sedi disponibili al momento dell’interpello”.

In ogni caso, evidenziava il T.A.R., *“non può ritenersi fondato l’argomento per il quale nella zona di competenza assegnata non fossero assolutamente disponibili locali adeguati all’apertura di una farmacia”,* atteso che, *“al di là di quanto emerge dalla nota presentata dalla [REDACTED] collocata nella graduatoria del concorso in posizione successiva rispetto ai ricorrenti, che con nota del 22 maggio 2019, in ragione dell’inerzia di questi ultimi, chiedeva alla [REDACTED] lo scorrimento della graduatoria ai fini dell’assegnazione della sede n. 3 di [REDACTED] assumendo di aver “...accertato la reperibilità di idonei locali pubblici e privati...”, è dirimente sul punto la disponibilità del locale indicato dal [REDACTED] con la deliberazione n. 8 del 27 febbraio 2019, con la quale veniva deliberato di concedere in locazione per l’apertura della farmacia “...il locale posto nell’edificio [REDACTED]..”.*

In proposito, il T.A.R. rilevava anche che *“la circostanza che tale locale non fosse immediatamente idoneo all’apertura della farmacia, poiché necessitante di interventi di adeguamento e manutenzione, non vale, dunque, a fondare l’assunto dei ricorrenti circa l’impossibilità assoluta di aprire la farmacia, evidenziando piuttosto la necessità di un investimento imprenditoriale che in termini di maggiore*

o minore onerosità si pone comunque, in linea di massima, come necessario in occasione di tutte le assegnazioni di sedi farmaceutiche, restando residuali le ipotesi in cui l'assegnatario di una sede disponga di un immobile nell'area di competenza territoriale perfettamente adeguato alle esigenze normative e commerciali di una farmacia".

Quanto invece alla impugnazione della determinazione n. 690, prot. n. 14660, del 5 luglio 2019, nella parte in cui era stata dichiarata la decadenza dei ricorrenti dall'assegnazione per mancata apertura della sede, il T.A.R. la respingeva laddove intesa a sostenere la non imputabilità ai medesimi della mancata apertura della farmacia, ribadendo la non ravvisabilità, per le ragioni già illustrate, di *"una situazione di assoluta e oggettiva impossibilità per gli assegnatari di assolvere all'onere di aprire la sede di farmacia nell'area di competenza territoriale loro affidata"*, e rilevando che *"non vi è stata, dunque, da parte dell'amministrazione regionale, alcuna irragionevolezza nell'adottare il provvedimento di decadenza dall'assegnazione che non è stato adottato come conseguenza automatica della mancata "apertura dell'esercizio farmaceutico" entro 180 giorni, ma ad un anno e 2 mesi dall'assegnazione, al termine dell'annosa vicenda procedimentale sopra descritta nella quale, nella sostanza, è emersa la volontà dei ricorrenti di non procedere all'apertura della sede nella località a loro assegnata"*.

Il T.A.R. infine, quanto all'affermazione dei ricorrenti secondo cui la frazione di [REDACTED] ricadrebbe in zona "E - agricola" ed è costituita pressoché esclusivamente da fabbricati aventi vocazione residenziale e rurale, sicché non sarebbe neppure possibile la soluzione di reperire delle aree sulle quali edificare il fabbricato, osservava che *"essa viene smentita in punto di fatto dalle difese regionali attraverso la produzione di uno stralcio delle norme di attuazione del [REDACTED] che attesta che in realtà la zona è ampiamente edificabile, con edifici a destinazione residenziale, commerciale, direzionale e uffici pubblici"*.

6. Con la sentenza n. 3763 del 13 maggio 2022, la Sezione si è pronunciata

sull'appello (R.G.A. n. 2474/2020) proposto dai signori [REDACTED] ed [REDACTED] avverso la predetta sentenza del TAR per la Sardegna n. 856 del 28 novembre 2019.

La Sezione, con la sentenza suindicata:

- ha respinto il motivo di appello inteso a sostenere che solo in sede applicativa sarebbe emersa l'assoluta impossibilità di aprire una farmacia nella zona individuata nella pianta organica, evidenziando *“come la mancata apertura della farmacia sia imputabile esclusivamente ad una scelta dei ricorrenti e non ad un'oggettiva impossibilità. Il [REDACTED] infatti, ha offerto loro un immobile di sua proprietà, che i ricorrenti hanno rifiutato perché necessitava di interventi di adeguamento”*;
- ha respinto il motivo di appello inteso a sostenere il carattere meramente ordinatorio del termine di 180 giorni per l'apertura della sede farmaceutica fissato dal bando, rilevando che *“in realtà il sopra menzionato termine di 180 giorni fissato per tutti gli assegnatari per l'apertura della farmacia, indicato all'art. 11 del Bando, non attribuisce alcuna discrezionalità all'Amministrazione, anche in ragione della natura del servizio, che è destinato a garantire un'adeguata assistenza farmaceutica alla collettività e che, pertanto, una volta accertata la necessità di aprire nuove sedi al fine di garantire il servizio sull'intero territorio, deve essere attivato in tempi celeri”*;
- ha respinto il motivo di appello avente ad oggetto l'impossibilità di aprire la farmacia all'interno degli attuali confini della sede di pertinenza a causa della assenza di locali privati idonei per l'esercizio dell'attività, sul rilievo che *“si sarebbe dovuto dare seguito alla soluzione proposta dal comune”* e ponendo l'accento sulla *“intenzione originaria degli appellanti, ossia quella di ottenere lo spostamento della sede in una zona più remunerativa. All'atto della scelta della sede, il concorrente deve infatti valutare l'impegno finanziario che la scelta comporta, essendo, comunque, necessario reperire ed attrezzare una sede conforme alle vigenti prescrizioni”*;

- ha respinto il motivo inteso a dimostrare che il rifiuto opposto all'immobile proposto dal [REDACTED] sarebbe derivato dal fatto che il locale non sarebbe stato in alcun modo adattabile all'uso, rilevando che *“la censura non risulta adeguatamente comprovata ed è, comunque, inammissibile in quanto sollevata in questi termini per la prima volta in sede di appello”*;

- ha respinto il motivo inteso a contestare la declaratoria di inammissibilità del gravame relativamente alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, rilevando che *“nel caso considerato il provvedimento è tuttavia stato preceduto da una motivata comunicazione di avvio del procedimento, a seguito della quale i ricorrenti non hanno presentato osservazioni, sicché non occorre ulteriori argomentazioni per sorreggere l'atto finale”*;

- ha respinto, infine, il motivo diretto a contestare la sentenza impugnata laddove avrebbe affermato che *“in assenza sul mercato immobiliare di locali privati a destinazione commerciale, ovvero di locali pubblici, nei quali aprire una farmacia entro i confini della zona di pertinenza assegnata, ciò non potrebbe considerarsi un impedimento oggettivo all'apertura della sede farmaceutica, perché costoro avrebbero potuto in astratto realizzare un edificio ex novo per ottemperare agli obblighi di legge entro il termine assegnato”*, sul rilievo che *“in realtà il descritto passaggio motivazionale può essere considerato non essenziale ai fini della decisione, in quanto il giudice di primo grado ha altresì dato conto del fatto che la documentazione depositata dalla [REDACTED] [REDACTED] dimostrava come l'amministrazione non possa collocare una sede farmaceutica in una zona in cui non possa essere edificata o insistere una tale attività, ed infatti il [REDACTED] [REDACTED] ha agito nella maniera corretta individuando un'area che annoverava locali idonei ai fini dell'apertura di una nuova sede farmaceutica”*.

7. La sentenza suindicata costituisce oggetto della domanda di revocazione proposta dagli originari ricorrenti ed appellanti, mentre si oppongono al suo accoglimento la [REDACTED] il [REDACTED]

e [REDACTED]

8. Il primo vizio revocatorio, astrattamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. (la quale si realizza quando la sentenza sia *“l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”*, con la precisazione normativa che *“vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*), inficerebbe, secondo la prospettazione della parte ricorrente, il passaggio motivazionale e decisorio della sentenza impugnata, con il quale viene statuito quanto segue:

“9.4. Con il quarto motivo di appello viene posta all'attenzione del collegio la ragione del rifiuto operato dagli odierni appellanti dell'immobile proposto dal Comune, in quanto il locale non sarebbe stato in alcun modo adattabile all'uso. 9.4.1. La censura non risulta adeguatamente comprovata ed è, comunque, inammissibile in quanto sollevata in questi termini per la prima volta in sede di appello”.

Deduce in senso critico la parte ricorrente che non solo la questione è stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado davanti al T.A.R. Sardegna, ma che è stata anche offerta la prova della inattivabilità della sede per incompatibilità dei locali pubblici indicati, mediante il deposito della perizia tecnica a firma dell'[REDACTED] [REDACTED] asseverata in data 27 maggio 2019, la quale documenterebbe che lo stabile non ha, e non potrebbe comunque acquisire, le caratteristiche richieste dalla normativa vigente per l'apertura di una sede farmaceutica, essendo finanche sprovvisto di acqua corrente e allacci alla rete fognaria.

6.1. Il motivo è inammissibile.

6.2. Deve premettersi che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, l'errore revocatorio ha un perimetro di azione circoscritto all'area strettamente senso-percettiva dell'attività decisoria svolta dall'autorità giurisdizionale, ovvero

alla individuazione puramente ricognitiva del contenuto delle deduzioni delle parti e delle relative allegazioni probatorie, funzionale, nel rispetto del principio secondo cui *“iudex debet iudicare secundum alligata et probata”*, a delimitare il quadro giuridico e fattuale che fa da sfondo all’attività, di matrice intellettuale, propriamente risoltrice della controversia.

Il suddetto errore attiene quindi alla preliminare rilevazione da parte del giudice dei fatti che, per la loro immediata ed oggettiva evidenza, emergono dagli atti di causa e, senza bisogno di alcun filtro interpretativo o valutativo, si impongono alla sua analisi in modo indiscutibile e processualmente indiscusso, determinando conseguentemente la assoggettabilità delle corrispondenti affermazioni contenute nell’atto decisorio ad un controllo (da parte del giudice della revocazione) in termini di *“falsità/veridicità”*.

Come anche recentemente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4624), infatti, *“l’orientamento costante di questo Consiglio è nel senso che “Nel processo amministrativo il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 del c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti:*

- a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;*
- b) attenersi ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;*
- c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.*

Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità,

senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento; in sostanza l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice; si versa pertanto nell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; se ne esula allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita" (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14/06/2018, n. 3671; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 406; Id., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4928; Id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610; Id., sez. V, 12 gennaio 2017 n. 56). Peraltro, affinché possa ritenersi sussistente l'errore di fatto revocatorio nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, è necessario che "nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio - motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto" (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8);

inoltre, ricorre l'errore revocatorio in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente "purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione" (Cons. Stato, VI, 22 agosto 2017, n. 4055); sempre in termini, Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2229, secondo cui "L'errore revocatorio è [...] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331; 22/1/2015, n. 264; Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099)" ed ancora "si può affermare che, laddove una sentenza menzioni nella parte descrittiva in fatto un motivo di doglianza, pur se ometta di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, ciò non configura un vizio di omessa pronuncia, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza" (Cons. Stato, V, 19 ottobre 2017, n. 4842)".

Inoltre, allo stesso fine di delimitare il raggio operativo dell'istituto, deve osservarsi che, come posto ugualmente in rilievo dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7699), *"affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio è necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti; la falsa percezione della realtà*

processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (cfr. ex multis, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 24 gennaio 2014)”.

6.3. Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che il passaggio motivazionale della sentenza impugnata nei cui confronti si rivolge il suindicato motivo revocatorio si risolve in una duplice, concorrente e reciprocamente auto-sufficiente affermazione, la prima – intesa ad affermare l’estraneità agli atti difensivi di primo grado del motivo di appello diretto a giustificare il rifiuto opposto dagli appellanti alla soluzione individuata dal [REDACTED] con la deliberazione consiliare n. 8 del 27 febbraio 2019, ai fini della individuazione dei locali in cui ubicare la farmacia assegnata ai suddetti, con la radicale non adattabilità degli stessi all’uso previsto – di carattere meramente ricognitivo, e per questo astrattamente suscettibile di radicare il vizio revocatorio prospettato, la seconda – intesa ad affermare che la suddetta censura, in ogni caso, non sarebbe “*adeguatamente comprovata*” – costituente l’espressione sintetica di un giudizio inerente alla valutazione ed interpretazione del materiale probatorio offerto dalla parte interessata al fine di avvalorare la suddetta deduzione, per tale ragione insuscettibile di critica secondo lo schema vincolato previsto dall’art. 395 c.p.c., incentrato come si è detto sulla sussistenza di un rapporto di palese contraddittorietà tra la rappresentazione dei fatti processuali recata dalla sentenza impugnata e quella oggettivamente emergente dalla documentazione versata in giudizio.

Poiché la seconda statuizione è sufficiente a sorreggere sul piano motivazionale la contestata statuizione reiettiva, ne risulta l’irrilevanza dell’eventuale vizio revocatorio inficiante la prima.

6.4. Né può farsi a meno di osservare, sebbene al solo scopo di rimarcare che la statuizione contestata non è passibile di censura in sede revocatoria per i rilevati limiti connaturati all’istituto, che la stessa perizia giurata, che la parte ricorrente adduce a prova univoca della impossibilità di utilizzare i locali di proprietà comunale ai fini dell’insediamento dell’esercizio farmaceutico, è tutt’altro che

idonea a rappresentare una realtà di cui il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto in assenza di ogni margine valutativo della sua idoneità probatoria, costituente, quest'ultimo, espressione del tipico potere del giudice di apprezzamento dei mezzi di prova estraneo, per quanto detto, alla sindacabilità del suo esercizio con lo strumento di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c..

Deve infatti osservarsi che la suddetta perizia giurata si limita a porre in evidenza che l'immobile in questione è caratterizzato dalla presenza di umidità e di infiltrazioni, dichiaratamente incidenti anche sulla stabilità e sicurezza del solaio, dall'assenza di utenza idrica separata e di collegamento fognario indipendente, dalla mancanza degli spazi sufficienti ad ospitare gli "*elementi di base che costituiscono una farmacia*", infine, dall'incompatibilità della farmacia con la destinazione urbanistica di zona.

Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che le circostanze allegate non possono ritenersi univocamente dimostrative della "*impossibilità*" di utilizzo dei locali in questione ai fini dell'esercizio dell'attività di distribuzione farmaceutica, ma semmai della sola necessità di più o meno onerosi interventi di adeguamento: la stessa affermazione peritale della insufficienza dei locali ai fini dello svolgimento di tutte le funzioni connesse alla suddetta attività non è invero suffragata né dalla dimostrazione della indispensabilità di tutte quelle menzionate e degli spazi asseritamente necessari (basti osservare che vengono indicate ben tre postazioni PC), né da quella della non reperibilità dei medesimi spazi all'interno dei locali messi a disposizione dal [REDACTED] (anche alla luce della planimetria allegata alla deliberazione consiliare n. 8/2019, dalla quale si evince il carattere ampio ed articolato dei locali medesimi), laddove, quanto alla affermata incompatibilità con le previsioni urbanistiche, è lo stesso perito ad ipotizzarne la possibilità di modifica, seppure nel rispetto dei tempi all'uopo necessari.

6.5. Tali rilievi, in aggiunta alla provenienza di parte della suddetta perizia, non possono che corroborare l'assunto, ostativo alla ammissibilità del motivo

revocatorio in esame, della inerenza della statuizione censurata ai poteri di apprezzamento probatorio del giudicante, per quanto detto non censurabili in sede revocatoria.

6.6. Deve inoltre osservarsi, ancora in punto di inammissibilità del motivo revocatorio in esame, che la questione inerente alla dedotta impraticabilità oggettiva della proposta comunale formalizzata con la delibera suindicata (avente, nella prospettazione attorea, rilievo decisivo al fine di dimostrare l'illegittimità del provvedimento decadenziale regionale, in conseguenza della mancata apertura della farmacia nel termine prescritto dal bando di concorso), è stata affrontata e risolta dalla Sezione anche in altri ambiti motivazionali della sentenza impugnata, ovvero:

- al punto 9.1.1., laddove si afferma *“come la mancata apertura della farmacia sia imputabile esclusivamente ad una scelta dei ricorrenti e non ad un'oggettiva impossibilità”*;

- al punto 9.3.1., laddove si statuisce che *“si sarebbe dovuto dare seguito alla soluzione proposta dal [REDACTED]”*.

Ebbene, la mancata impugnazione, con il mezzo revocatorio in esame, dei suindicati rilievi motivazionali non può che disvelare l'inidoneità dello stesso ad inficiare il complessivo apparato argomentativo della sentenza impugnata, la cui soluzione reiettiva, nonostante l'ipotetico accoglimento dello stesso, continuerebbe a trovare fondamento in statuizioni non espressamente né direttamente censurate in sede revocatoria.

Infine, fa difetto l'ulteriore presupposto revocatorio connesso al fatto che l'ipotetico errore deve inerire ad un punto non controverso sul quale la sentenza oggetto di revocazione non abbia pronunciato, essendo sufficiente evidenziare che la [REDACTED] con la memoria del 1° aprile 2020, proprio nel replicare alla corrispondente censura della parte appellante, deduceva che *“quanto all'impossibilità di rendere il locale idoneo all'uso la circostanza è esclusa dal fatto stesso che il [REDACTED] lo abbia proposto nonché da quanto lo stesso [REDACTED] ha affermato nella nota del 8 marzo 2019 (doc. 10 RAS)”*.

7. Con il successivo motivo revocatorio, la parte ricorrente deduce che i locali messi a disposizione dal [REDACTED] sono stati dichiarati inagibili dalla stessa autorità comunale, desumendone che la nota sindacale del 31 ottobre 2018, con la quale il [REDACTED] aveva indicato l'esistenza di locali pubblici immediatamente disponibili per l'apertura della farmacia presso la Frazione di [REDACTED] sarebbe stata un mero espediente adottato [REDACTED] [REDACTED] nell'imminenza della camera di consiglio del 7 novembre 2018 tenutasi nel giudizio di primo grado dinanzi al T.A.R. Sardegna, per impedire il riconoscimento della invocata tutela cautelare.

Sulla scorta delle suindicate deduzioni, la parte ricorrente invoca quindi la revocazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 395, nn. 1 e 3, c.p.c..

7.1. Anche il motivo innanzi riassunto deve essere dichiarato inammissibile.

7.2. In primo luogo, quanto alla fattispecie di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c., secondo cui le sentenze sono suscettibili di revocazione "*se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra*", deve osservarsi che non è indicata la specifica condotta dolosa che sarebbe all'origine della pronuncia della sentenza (di appello) contestata: in particolare, non risulta che la nota del 31 ottobre 2018, alla quale la parte ricorrente attribuisce il rilievo di "espediente" processuale posto in atto dal [REDACTED] abbia svolto alcun ruolo decisivo ai fini dell'esito reiettivo del giudizio di appello, non risultando nemmeno menzionata nella sentenza impugnata.

7.3. In secondo luogo, i documenti prodotti dalla parte ricorrente – relativi essenzialmente agli avvisi pubblicati dal [REDACTED] in occasione delle recenti consultazioni elettorali al fine di informare gli elettori della "*temporanea inagibilità*" dei locali messi a disposizione dal medesimo [REDACTED] per la localizzazione della farmacia – si limitano a confermare la necessità di interventi di adeguamento dei medesimi locali per renderli idonei all'uso.

Ebbene, trattasi della medesima situazione che il T.A.R. per la Sardegna, prima ancora del Consiglio di Stato, ha avuto presente ai fini della decisione della

controversia, laddove ha evidenziato che i relativi costi non possono che fare capo al farmacista che, consapevole della ubicazione della sede farmaceutica oggetto di scelta all'esito del relativo concorso regionale, abbia nondimeno espresso la relativa preferenza: ciò non senza trascurare che nella stessa deliberazione consiliare n. 8/2019 si stabilisce che *“i lavori di manutenzione e di messa in pristino, separazione dagli impianti esistenti dei locali siano posti a carico degli affittuari, che potranno scomputare gli importi di spesa documentati ed anticipati, dal canone di locazione”*.

7.4. Quanto invece all'ipotesi revocatoria di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., che ammette la revocazione *“se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”*, non può che ribadirsi che i menzionati documenti non sono affatto *“decisivi”* ai fini dell'esito della controversia, potendo da essi esclusivamente desumersi che i locali in questione sono interessati da una situazione di *“temporanea inagibilità”*, la quale non dimostra che la gravata sentenza di appello sia fondata su una fallace rappresentazione dei fatti rilevanti, affermandosi in essa, per quanto di interesse, che la mancata apertura della farmacia è *“imputabile esclusivamente ad una scelta dei ricorrenti e non ad un'oggettiva impossibilità. Il [REDACTED] infatti, ha offerto loro un immobile di sua proprietà, che i ricorrenti hanno rifiutato perché necessitava di interventi di adeguamento”*.

8. Infine, con il terzo (ed ultimo) motivo rescindente, la parte ricorrente lamenta che la Sezione non ha dato seguito alla sua istanza di remissione alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, della questione interpretativa intesa ad evidenziare il contrasto con le disposizioni europee in materia di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza di una interpretazione della disciplina nazionale da cui discenda l'imposizione a carico del farmacista di oneri non proporzionati rispetto allo scopo perseguito dal legislatore nazionale mediante le disposizioni in tema di programmazione e contingentamento del servizio

farmaceutico, senza operare un attento ed equo bilanciamento tra l'interesse del singolo e l'interesse pubblico: ciò sulla scorta del fatto che il [REDACTED] avrebbe indicato una sede inattivabile per carenza di locali privati a destinazione commerciale o di locali pubblici adatti all'apertura di una farmacia, salvo richiedere agli interessati il rispetto di una soglia di diligenza e impegno economico non pretendibile dal comune imprenditore.

8.1. Anche il suddetto motivo deve essere dichiarato inammissibile.

8.2. La questione può essere risolta, ad avviso della Sezione, senza addentrarsi nel delicato e complesso tema della esperibilità del rimedio *de quo* ai fini correttivi della sentenza di secondo grado che abbia ommesso di pronunciarsi sulla richiesta di remissione al Giudice europeo della valutazione della compatibilità delle pertinenti norme nazionali con i corrispondenti parametri eurounitari: questione, peraltro, sulla quale si registra un recente intervento di remissione della relativa questione interpretativa all'Adunanza Plenaria (cfr. ordinanza della Sez. V n. 8436 del 3 ottobre 2022, con la quale è stata appunto sottoposta all'organo nomofilattico la questione *“se e a quali condizioni la condotta del giudice che ometta di pronunciarsi sull'istanza di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea formulata da una delle parti in causa ex art. 267 T.F.U.E. sia qualificabile come omissione di pronuncia dovuta ad errore di fatto con conseguente ammissibilità della revocazione della sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.”*).

8.3. Deve invero osservarsi che, in primo luogo, una statuizione implicita di inaccogliabilità della suddetta richiesta può rinvenirsi nella sentenza impugnata laddove, in fatto, ha evidenziato che *“la mancata apertura della farmacia sia imputabile esclusivamente ad una scelta dei ricorrenti e non ad un'oggettiva impossibilità. Il [REDACTED] infatti, ha offerto loro un immobile di sua proprietà, che i ricorrenti hanno rifiutato perché necessitava di interventi di adeguamento”* e *“si sarebbe dovuto dare seguito alla soluzione proposta dal [REDACTED], ponendo altresì*

l'accento sulla *“intenzione originaria degli appellanti, ossia quella di ottenere lo spostamento della sede in una zona più remunerativa. All'atto della scelta della sede, il concorrente deve infatti valutare l'impegno finanziario che la scelta comporta, essendo, comunque, necessario reperire ed attrezzare una sede conforme alle vigenti prescrizioni”*, aggiungendo, con statuizione che si è detto immune dal dedotto vizio revocatorio in ordine al motivo inteso a dimostrare che il rifiuto opposto all'immobile proposto dal [REDACTED] era derivato dal fatto che il locale non sarebbe stato in alcun modo adattabile all'uso, che *“la censura non risulta adeguatamente comprovata ed è, comunque, inammissibile in quanto sollevata in questi termini per la prima volta in sede di appello”*.

8.4. Del resto, in linea con la pronuncia impugnata, non può non osservarsi, al fine di escludere la configurabilità dei presupposti di fatto sui quali si regge la richiesta di rimessione (inerenti alla imposizione a carico del farmacista di un onere irragionevole e sproporzionato, tale da configurare un ostacolo alla libertà di stabilimento), che se da un lato non risulta adeguatamente dimostrato che nell'ambito territoriale della farmacia assegnata ai ricorrenti non fossero reperibili locali privati idonei (basti osservare che la perizia a firma [REDACTED] oltre a non dare conto delle ricerche effettuate, si limita ad affermare che le stesse *“possano definirsi infruttuose, non essendo stato individuato nessun locale oltre che idoneo, che avesse anche una buona visibilità”*, ammettendo che le ricerche svolte non hanno avuto ad oggetto locali idonei *tout court*, ma idonei e dotati di *“buona visibilità”*), dall'altro lato la parte ricorrente richiama, ai fini asseritamente dimostrativi della non adattabilità dei locali comunali, la perizia [REDACTED] che si è detto non rivestire sul punto carattere probatorio decisivo.

8.5. Analoghe considerazioni devono infine svolgersi in relazione al carattere asseritamente *“insostenibile”* degli oneri di adeguamento posti a carico dei ricorrenti, incompatibili in quanto tali con lo sforzo di diligenza dagli stessi esigibile, ove si consideri che la citata perizia a firma [REDACTED] si limita ad affermare che *“le ingenti somme richieste per l'avvio di tale attività e per la*

ristrutturazione radicale della porzione di edificio in esame, rapportato alle potenzialità di vendita, in funzione della posizione e del numero di potenziali clienti passanti (è innegabile la desolazione dei luoghi), porterebbe in breve periodo l'attività sull'orlo del baratro”, senza corredare le suddette conclusioni di una analitica e documentata indicazione preventiva dei ricavi conseguibili e dei costi da sostenere. ciò non senza evidenziare, come già detto, che il [REDACTED] con la delibera n. 8/2019, si è offerto di scomputare le spese di adattamento dai relativi canoni di locazione.

8.6. In conclusione, deve ritenersi che, sotto le vesti di una questione interpretativa di carattere europeo, i ricorrenti abbiano inteso ottenere dal giudice della revocazione (e, ancor prima, da quello di appello) la rivisitazione di profili di carattere probatorio-fattuale, attinenti alla situazione dei locali messi a disposizione dal [REDACTED] ed agli interventi necessari per renderli funzionali allo scopo: aspetto che non solo la sentenza impugnata ha inteso affrontare e risolvere in termini incompatibili con la prospettazione da quelli fornita, ma che è coerente con la complessiva situazione probatoria maturata nel corso del giudizio di primo e di secondo grado, nei limiti in cui rileva ai fini della verifica della sussistenza dei dedotti vizi rescindenti.

9. Il ricorso per revocazione in esame, in conclusione, deve essere dichiarato complessivamente inammissibile, con la conseguente preclusione dell'esame dei motivi proposti in chiave rescissoria.

10. Restano conseguentemente assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti.

11. Sussistono nondimeno giuste ragioni, alla luce della originalità e della complessità dell'oggetto della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio di revocazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente

pronunciando sul ricorso per revocazione n. 8619/2022, lo dichiara inammissibile.

Spese del giudizio di revocazione compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Antonella De Miro, Consigliere

L'ESTENSORE
Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO